

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI EX DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2024/2

Allegati: 2

Alle Regioni e Province autonome

Assessorati alla sanità Servizi Veterinari

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Al **CSN** c/o IZS Abruzzo e Molise protocollo@pec.izs.it

Alle **Associazioni** di categoria e ai **Fornitori** di mezzi di identificazione (allegato 2)

Alla **FNOVI** info@pec.fnovi.it

Al **SIVEMP** sivemp@pec.it

All'**ANMVI** anmvi@pec.anmvi.it

Al **MASAF** - Direzione generale sviluppo rurale DISR 7 – Valorizzazione biodiversità animale cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza Servizio Affari Generali di Sanità DIPPS017.0100@PECPS.INTERNO.IT

All'Ispettorato Generale della Sanità militare

stamadifesa@postacert.difesa.it veterinaria@igesan.difesa.it

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

IV Reparto – Direzione di Veterinaria carlo.minniti@carabinieri.it vethorse@libero.it

Al Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS-Roma)

E, p.c. Alla **Segreteria del Ministro Ufficio di Gabinetto Ufficio legislativo**

> Alla ex DGSAF Uff. 3 e 6 Alla ex DGISAN Uff. 2

OGGETTO: Trasmissione delle Procedure previste dal Decreto 7 marzo 2023 del Ministro della salute inerenti alle:

• Modalità di identificazione elettronica di camelidi e cervidi;

• Deroga dell'identificazione con marchio auricolare di ovini caprini e sostituzione del mezzo di identificazione con tatuaggio;

• Modalità di identificazione di bovini, ovini, caprini, suini esclusi dalla produzione di alimenti e detenuti in determinati stabilimenti;

• Proroga dei tempi di identificazione dei bovini fino all'età di sei mesi.

Ai sensi del Decreto 7 marzo 2023 del Ministro della salute, recante il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di Identificazione e Registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), si trasmettono in allegato le procedure in oggetto.

Nel raccomandare la massima diffusione ed applicazione del presente documento, si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Filippini



DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI EX DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA I&R DI ALCUNE TIPOLOGIE DI UNGULATI

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, (di seguito d.lgs.134/2022) e, in particolare, l'articolo 9, che prevede per l'identificazione di bovini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi, il rispetto dei tempi e delle modalità indicati nel manuale operativo;
- Visto il Decreto 7 marzo 2023, pubblicato in G.U. n.113 del 16 maggio 2023 (di seguito manuale operativo I&R) del Ministro della salute recante il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), e, in particolare, l'allegato 1, capitolo 3.3.1, punti 4, 7, 8; capitolo 3.3.2, punto 7; capitolo 3.3.4, punto 11; capitolo 3.3.5, punto 1; che prevedono ulteriori disposizioni della ex DGSAF per le modalità di identificazione di alcuni animali;
- Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili (normativa in materia di sanità animale);
- Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 recante modalità di applicazione per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti, e, in particolare,
 - l'articolo 13, paragrafo 3, inerente alle condizioni necessarie per autorizzare gli operatori a prorogare il termine massimo di identificazione dei bovini;
 - l'articolo 16, inerente alle condizioni e modalità per l'identificazione dei camelidi e cervidi detenuti.

- Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 che riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova, e, in particolare:
 - l'articolo 73, paragrafi 1 e 2, per l'identificazione di camelidi e cervidi;
 - gli articoli 39 e 40, per l'identificazione dei bovini detenuti in stabilimenti confinati e dei bovini detenuti per scopi culturali, storici, ricreativi, scientifici o sportivi;
 - l'articolo 46, paragrafo 2, per l'identificazione degli ovini e dei caprini con tatuaggio;
 - l'articolo 47, per l'identificazione degli ovini e caprini detenuti in stabilimenti confinati e degli ovini e caprini detenuti per scopi culturali, ricreativi o scientifici;
 - l'articolo 54, per l'identificazione dei suini detenuti in stabilimenti confinati e dei suini detenuti per scopi culturali, ricreativi o scientifici;
- Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e, in particolare, l'articolo 17 inerente agli allevamenti di fauna selvatica e l'articolo 3;
- Considerato che gli operatori, ossia le persone fisiche o giuridiche responsabili di animali, anche per un periodo limitato, sono obbligati, ai sensi della vigente normativa UE e nazionale, a provvedere all'identificazione e registrazione degli animali detenuti di cui all'articolo 2, punti 19), 20), 21), 22), 31), 32) del regolamento delegato (UE) 2035/2019, ossia bovini, ovini, caprini, suini, camelidi, cervidi;
- Vista la nota DGSAF 12438-18/05/2022 Dispositivo Dirigenziale concernente Misure di prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana (PSA) e inerente all'identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti, dispositivo applicabili esclusivamente a quelle situazioni eccezionali in cui i suini sono registrati in BDN come detenuti in stabilimenti NON DPA;
- Considerata l'esigenza di ottimizzare l'applicazione del sistema I&R degli animali detenuti in determinati stabilimenti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti;
- Sentito il Centro Servizi Nazionale (CSN) in merito alla implementazione delle funzionalità tecniche della BDN, che consentiranno la completa applicazione delle procedure per la gestione del sistema I&R di alcune tipologie di ungulati
- Viste le integrazioni effettuate in collaborazione con l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute in data 18.03.2024
- Viste le comunicazioni trasmesse al servizio veterinario interregionale con posta elettronica il 17.10.2023 ed il 22.03.2024 e le proposte di integrazione ricevute da tale servizio il 30.10.2023 ed il 19.04.2024.

DISPONE

Articolo 1

Modalità di identificazione elettronica di camelidi e cervidi

- 1. L'identificazione individuale dei camelidi e dei cervidi è obbligatoria per gli animali nati, movimentati ed oggetto di scambi e importazioni dopo il periodo previsto dall'articolo 6, comma 2, ed è effettuata con le modalità di cui al manuale operativo I&R, capitolo 3.3.5, punto 1, lettere a) e b). Per l'identificazione di camelidi e cervidi detenuti negli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs.134/2022, si applicano, ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del d.lgs. 134/2022, le modalità tecniche e operative di cui al decreto 2 novembre 2023 del Ministero della Salute.
- 2. L'identificazione elettronica di camelidi e cervidi prevista dal manuale operativo I&R, capitolo 3.3.5, punto 1, lettera b), è effettuata mediante transponder iniettabile recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale attribuito da Banca Dati Nazionale del sistema I&R italiano (BDN).
- 3. L'impianto del transponder è effettuato da un medico veterinario sul collo dell'animale preferibilmente a sinistra.
- 4. La procedura di assegnazione e di registrazione dei transponder e dei codici di identificazione individuali di camelidi e cervidi prevede le seguenti fasi:
 - a) il Centro Servizi Nazionale (CSN) assegna un range numerico a ciascun fornitore specificatamente autorizzato alla fornitura e distribuzione di transponder iniettabili per camelidi e cervidi:
 - b) il fornitore notifica tramite portale internet dei sistemi informativi nazionali di sanità veterinaria (vetinfo), con le modalità indicate dal CSN, i codici prodotti appartenenti al range assegnato;
 - c) il veterinario interessato all'impianto dei transponder si rifornisce degli stessi tramite fornitore autorizzato, il cui elenco è presente in vetinfo;
 - d) l'operatore (o suo delegato) provvede, nei tempi previsti dalla normativa:
 - 1) a richiedere a un veterinario l'impianto del transponder sui capi da identificare;
 - 2) a iscrivere in BDN nella propria attività ogni capo identificato entro 7 giorni dall'impianto del transponder, inserendo le informazioni richieste dal sistema.
- 5. Gli operatori, decorso il periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, e in ogni caso entro 9 mesi dalla data di adozione del presente documento, iscrivono in BDN anche i camelidi e cervidi detenuti e identificati individualmente prima dell'applicazione del presente dispositivo con codici di identificazione non attribuiti da BDN, fermo restando quanto previsto dal manuale operativo I&R, capitolo 3.3.5, punto 2, per i transponder iniettabili non autorizzati ai sensi del d.lgs. 134/2022.

Articolo 2

Procedure per l'autorizzazione all'identificazione in deroga di ovini e caprini con tatuaggio in sostituzione del marchio auricolare.

1. Come previsto dal manuale operativo I&R, capitolo 3.3.2, punto 7, la ex DGSAF può autorizzare le Regioni e Province Autonome che ne facciano richiesta, alla deroga all'identificazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Nei territori autorizzati, l'operatore che detiene ovini e caprini non destinati all'invio diretto al macello prima dei 12 mesi di vita, può identificare tali animali, entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, mediante il bolo ruminale ed il tatuaggio, riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale dell'animale attribuito da BDN. Il tatuaggio, apposto sul padiglione

- auricolare, preferibilmente il sinistro, deve riportare il codice di identificazione chiaramente visibile, leggibile e indelebile, in modo da garantire costantemente una lettura corretta del codice stesso.
- 2. L'identificazione effettuata con le modalità di cui al comma 1 deve essere registrata in BDN entro 7 giorni dall'apposizione dei mezzi di identificazione.
- 3. L'identificazione di cui al comma 1 si applica esclusivamente agli ovini e caprini movimentati all'interno del territorio della Regione o Provincia Autonoma nella quale è autorizzata tale modalità di identificazione. In caso di movimentazione all'esterno del territorio della Regione o Provincia Autonoma autorizzata, gli animali devono essere identificati con le modalità di cui al cap. 3.3.2, punto 2, del manuale operativo I&R.

Articolo 3

Modalità di identificazione di bovini, ovini, caprini, suini esclusi dalla produzione di alimenti (NON DPA) e detenuti in determinati stabilimenti

- 1. Ai sensi del manuale operativo I&R, capitolo 3.3.1, punto 8, capitolo 3.3.2, punto 7, capitolo 3.3.4, punto 11, l'operatore di bovini, ovini, caprini, suini, esclusi definitivamente dalla produzione di alimenti (NON DPA) e detenuti negli stabilimenti di cui al comma 2, provvede all'identificazione di tali animali Non DPA mediante transponder iniettabile autorizzato per la specie di pertinenza e recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale registrato in BDN. L'identificazione con transponder e la variazione dello status dell'animale a Non DPA sono registrate in BDN. L'identificazione con trasponder iniettabile non si applica agli animali già identificati con bolo ruminale.
- 2. L'identificazione di cui al comma 1 si applica agli animali detenuti negli stabilimenti registrati in BDN come:
 - a) collezioni faunistiche;
 - b) circhi itineranti ed esibizioni di animali;
 - c) stabilimenti a fini scientifici (o centri di ricerca);
 - d) stabilimenti di suini Non DPA in cui sono detenuti fino a un massimo di due suini per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti, come previsti dalla Nota 12438 del 18/05/2022 DGSAF citata nelle premesse al presente dispositivo.
- 3. L'impianto del transponder è effettuato da un medico veterinario nel sottocute della zona retro auricolare sinistra dell'animale.
- 4. L'operatore garantisce l'identificazione degli animali nei tempi previsti dal manuale operativo I&R per ciascuna specie animale e provvede, entro 7 giorni dall'impianto del transponder, alla registrazione in BDN delle informazioni relative all'animale identificato tramite le apposite funzionalità del sistema informativo.
- 5. Gli animali identificati con le modalità di cui al comma 1 possono essere movimentati, salvo altre limitazioni previste dalla normativa, solo verso stabilimenti di cui al comma 2.
- 6. La procedura di assegnazione e di registrazione dei transponder e dei codici di identificazione degli animali, riservata esclusivamente agli operatori (o loro delegati) di stabilimenti indicati al comma 2, prevede le seguenti fasi:
 - a) il CSN assegna un range numerico a ciascun fornitore specificatamente autorizzato alla fornitura e distribuzione di transponder iniettabili per determinate specie animali;

- b) il fornitore notifica tramite vetinfo, con le modalità indicate dal CSN, i codici prodotti appartenenti al range assegnato per ciascuna specie;
- c) il veterinario interessato all'applicazione dei transponder si rifornisce degli stessi tramite fornitore autorizzato, il cui elenco è presente in vetinfo.
- d) l'operatore (o suo delegato) provvede, nei tempi previsti dalla normativa:
 - 1) a richiedere a un veterinario l'impianto del transponder sui capi da identificare;
 - 2) a iscrivere in BDN nella propria attività ogni capo identificato entro 7 giorni dall'impianto del transponder, indicando il capo come NON DPA e inserendo le informazioni richieste dal sistema, incluso il codice di identificazione del capo stesso.

Articolo 4 Animali dichiarati Non DPA dai Servizi Veterinari

- 1. L'Autorità Competente, in applicazione dell'articolo 15 del d.lgs. 134/2022, può disporre la destinazione per fini diversi dal consumo umano degli animali non identificati e per i quali non sono disponibili elementi sufficienti a determinarne la rintracciabilità. In questi casi la ASL ne prescrive l'identificazione mediante transponder e la registrazione in BDN con lo status Non DPA, con le modalità previste dal sistema.
- 2. Per gli animali identificati con le modalità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente per le movimentazioni da e verso le collezioni faunistiche e gli stabilimenti con orientamento Non DPA.

Articolo 5

Procedure per l'autorizzazione della proroga dei tempi di identificazione dei bovini

- 1. Ai sensi del manuale operativo I&R, capitolo 3.3.1, punti 4 e 7, l'operatore di bovini detenuti con modalità all'aperto o estensivo, può richiedere alla ASL territorialmente competente di essere autorizzato alla proroga dei tempi di identificazione dei bovini sino a 6 mesi di età degli animali.
- 2. Ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, articolo 13, paragrafo 3, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere limitata a specifiche aree geografiche, anche in considerazione dello stato sanitario dei territori. Tale limitazione è disciplinata dalle Regioni e Province autonome con proprio regolamento territoriale.
- 3. Ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, articolo 13, paragrafo 4, gli operatori autorizzati alla proroga di cui al comma 1 provvedono affinché nessuno dei bovini detenuti lasci lo stabilimento di nascita senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione.
- 4. A seguito della domanda di autorizzazione alla proroga di cui al comma 1, la ASL verifica la sussistenza di tutte le condizioni di cui al manuale operativo I&R, capitolo 3.3.1, punto 4.
- 5. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la ASL registra in BDN l'autorizzazione alla proroga per l'attività oggetto di richiesta, attestando in tal modo la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.

- 6. I bovini oggetto di proroga devono essere identificati con i mezzi di identificazione previsti dal manuale operativo I&R, capitolo 3.3.1, punto 1, per i bovini detenuti in modalità all'aperto o estensivo (marchio auricolare e bolo ruminale) e devono essere iscritti in BDN con inserimento delle informazioni previste entro sette giorni dall'applicazione dei mezzi di identificazione e in ogni caso entro 6 mesi dalla nascita.
- 7. La ASL territorialmente competente almeno una volta l'anno effettua un controllo in materia di sistema I&R in ciascuna attività autorizzata al regime di proroga del termine massimo per l'identificazione dei bovini, al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure e la sussistenza dei requisiti richiesti. L'esito dei controlli deve essere registrato in vetinfo.
- 8. La mancata applicazione delle prescrizioni della ASL per assicurare la conformità ai requisiti, comporta la sospensione o revoca della proroga.

Articolo 6 Disposizioni di attuazione transitorie e finali

- 1. Le funzionalità tecniche per attuare gli adempimenti di cui al presente documento sono rese disponibili dal CSN in BDN entro il 31 dicembre 2024.
- 2. Le presenti procedure si applicano dal 01 gennaio 2025.
- 3. Dal 01 gennaio 2025, fatte salve le regolarizzazioni già effettuate, si applicano le azioni correttive e le sanzioni previste dalla normativa vigente per le inadempienze agli obblighi di tracciabilità, di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali anche nei casi previsti dal Dispositivo Dirigenziale DGSAF 12438-18/05/2022, articolo 1, comma 6, lettera b).
- 4. I fornitori di mezzi di identificazione interessati alla fornitura e distribuzione dei transponder previsti dagli articoli 2 e 3 del presente documento devono richiedere la specifica autorizzazione all'Ufficio 2 della ex DGSAF.
- 5. I controlli territoriali inerenti al sistema I&R sono effettuati ai sensi del d.lgs. 134/22, anche al fine di garantire la conformità delle modalità di identificazione applicate.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giovanni Filippini

ALLEGATO 2

elenco associazioni e fornitori

Nome Associazione	PEC
COLDIRETTI	caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
CONFAGRICOLTURA	economico@pec.confagricoltura.it
ASSICA	assicaroma@assica.it
	assica@promopec.it
COPAGRI	copagri@pec.copagri.it
ASSOCARNI	segreteria@assocarni.it
UNICEB	info@uniceb.it
	uniceb@tin.it;
AIA	affarigenerali@pec.aia.it
	negrini.r@aia.it
	luisi.f@aia.it
CIA	segreteriapresidente@cia.it
ANAS	studi.sviluppo@anas.it
CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE	segreteriagen@confcooperative.it
(CONFCOOPERATIVE)	sanita@confcooperative.it
LAV	lav@legalmail.it
ENPA	enpa@enpa.org
LNDC	presidenzanazionaleIndc@legalmail.it
OIPA	oipa@pec.it
LEIDAA	segreteria@leindaa.info
IHP Italian Horse Protection Onlus	ihp@pec.horseprotection.it
HORSE ANGELS	info@horse-angels.it
Animal – angels	animals-angels@pec.it silvia@animals-angels.de
	amministrazione@progettoislander.it
PROGETTO ISLANDER Associazione Salvaguardia e Sviluppo Calvana	asantimedvet@gmail.com
Legacoopagroalimentari associazione nazionale delle cooperative agroitticoalimentari,	info@ancalega.coop legacoopagroalimentare@pec.it

FORNITORI DI MEZZI DI IDENTIFICAZIONE	
angelo.ghislandi@datamars.com	
commerciale@anitecsrl.it	
gilberto.gambarini@sferacarta.com simone@sferacarta.comsimone@sferacarta.com	
opivi@legalmail.it	
info@genivet.it	
info@cusiplast.com	
postacertificata@pec.cornalba.com	
cibfarma@tin.it	
info@medi-nova.it marcofrighi@medi-nova.it	
vetfarm@virgilio.it	
info@afgfarma.it	
agrivet@agrivet.it	
multizonale@aslcn1.it	
protocollo@pec.izs.it	
siaordini@gmail.com	
info@sicilzootecnica.it	
commerciale@italtag.it import@italtag.it	
gianni.pinna@pec.it	
c.nehls@caisley.de	
info@partnerdata.it	
g.brienza@zoofarma.com	